

Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro della Università degli Studi del Sannio per l'anno 2011

Il giorno 29 dicembre 2011, alle ore 10,30, nella Sala degli Atti Accademici, ubicata al primo piano di Palazzo San Domenico, sito in Piazza Guerrazzi, n. 1, sede del Rettorato, della Direzione Amministrativa e di alcuni Uffici della Amministrazione Centrale della Università degli Studi del Sannio, la Delegazione di Parte Pubblica, composta dal Professore Filippo Bencardino, Rettore della Università degli Studi del Sannio, dal Dottore Gaetano Telesio, Direttore Amministrativo, assistita dalla Dottoressa Maria Grazia De Girolamo, Responsabile del "Settore Personale e Sviluppo Organizzativo" e dalla Signora Giacinta Cardone, Responsabile della Unità Organizzativa "Stipendi e altri Compensi" e la Delegazione Sindacale, composta dai membri della Rappresentanza Sindacale Unitaria, Dottore Pasqualino Pascucci, Signore Massimo Mastroianni, e dai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., Dottore Vincenzo Delli Veneri, C.I.S.L., Signore Vincenzo Calandro, U.I.L., Signore Gianfranco Attanasi, ai sensi degli articoli 4 e 5 del "Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 ed al primo biennio economico 2006-2007 del personale del Comparto delle Università", stipulato il 16 ottobre 2008, hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo della Università degli Studi del Sannio per l'anno 2011, come di seguito riportato.

PREMESSO

- che, in data 22 dicembre 2010, è stato sottoscritto l'Accordo per l'adeguamento del Contratto Collettivo Integrativo della Università degli Studi del Sannio per l'anno 2009, sottoscritto il 7 ottobre 2009;
- che gli istituti del trattamento economico accessorio previsti e disciplinati dal predetto Accordo sono stati definiti nel rispetto dei "...principi di selettività e concorsualità nelle progressioni economiche e di differenziazione nel riconoscimento degli incentivi...", secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, e degli indirizzi applicativi in materia di contrattazione collettiva integrativa, definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare del 13 maggio 2010, n. 7;
- che, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, entro "...il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Titolo III "Meriti e Premi" del medesimo Decreto...";
- che il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, in "...caso di mancato adeguamento...", i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, cessano "...la loro efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2011, e non sono ulteriormente applicabili...";
- che il contratto collettivo integrativo attualmente in vigore non è stato ancora completamente adeguato alle disposizioni contenute del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- che, in ogni caso, le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni di natura inderogabile contenute nel Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 159, debbono essere considerate automaticamente nulle;
- che, peraltro, la "Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego", sottoscritta il 4 febbraio 2011 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Innovazione e da alcune Organizzazioni Sindacali, prevede, in particolare, che:
 - le "...retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori, nel corso dell'anno precedente, non devono diminuire per effetto della applicazione dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150...";
 - ai fini della applicazione dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, potranno "...essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive derivanti dalla applicazione dell'articolo 61, comma 17, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetto dividendo della efficienza)...";
- che, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, è necessario perfezionare, nel più breve tempo possibile, un contratto collettivo integrativo che completi l'iter di adeguamento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, già avviato con l'accordo sottoscritto lo scorso anno, nel rispetto degli indirizzi applicativi in materia di contrattazione collettiva integrativa, definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare del 13 maggio 2010, n. 7, e tenendo conto della "Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego", sottoscritta il 4 febbraio 2011 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Innovazione e da alcune Organizzazioni Sindacali;
- che, in particolare, è necessario predisporre un nuovo contratto collettivo integrativo che:
 - a) per quanto attiene "...l'adeguamento alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge...", secondo quanto previsto dall'articolo 40, commi 1 e 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
 - deve assicurare "...adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance...", destinando al "...trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato...";
 - si deve svolgere "...sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono...";
 - in ogni caso, non deve riguardare le materie che attengono alla organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle che afferiscono alle prerogative dirigenziali, concernenti, in particolare, la organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane, nonché quelle specificate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

gpc









- b) per quanto, invece, attiene "...l'adeguamento alle disposizioni contenute nel Titolo III "Meriti e Premi" del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150...":
- deve attenersi ai "...principi di selettività e concorsualità nelle progressioni orizzontali/economiche e di differenziazione nel riconoscimento degli incentivi...";
 - deve prevedere, con particolare riguardo alle progressioni "orizzontali/economiche", procedure selettive, riservate esclusivamente ad una quota di personale e basate sulle attività effettivamente svolte e sui risultati conseguiti, nonché sulle competenze e sulle qualità professionali e culturali possedute dai singoli dipendenti;
- che il nuovo contratto collettivo integrativo deve, inoltre, tenere conto delle norme contenute nell'articolo 9, commi 1-4, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122, che prevedono alcune limitazioni in materia di progressioni orizzontali e verticali ai fini del "contenimento delle spese in materia di pubblico impiego".

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Capo I Parte Generale

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio presso la Università degli Studi del Sannio, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno e a tempo parziale.

Articolo 2 Procedura di stipulazione e attuazione del contratto

1. La stipula del presente accordo si intende regolarmente perfezionata con la sottoscrizione dello stesso da parte dei soggetti negoziali, così come individuati dall'articolo 10 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 del personale del Comparto delle Università", sottoscritto il 16 ottobre 2008, a seguito della autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio e fatto salvo il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
2. Il presente contratto collettivo integrativo:
 - a) per quel che riguarda "...l'adeguamento alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge...", secondo quanto previsto dall'articolo 40, commi 1 e 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
 - assicura "...adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance...", destinando al "...trattamento economico accessorio collegato alla

Green

W

del
MT
MT

- performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato...";*
- si svolge "...sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono...";
 - non riguarda le materie che attengono alla organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle che afferiscono alle prerogative dirigenziali, concernenti, in particolare, la organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane, nonché quelle specificate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- b) per quel che, invece, riguarda "...l'adeguamento alle disposizioni contenute nel Titolo III "Meriti e Premi" del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150...";
- si attiene ai "...principi di selettività e concorsualità nelle progressioni orizzontali/economiche e di differenziazione nel riconoscimento degli incentivi...";
 - prevede, con particolare riguardo alle progressioni "orizzontali/economiche", procedure selettive, riservate esclusivamente ad una quota di personale e basate sulle attività effettivamente svolte e sui risultati conseguiti, nonché sulle competenze e sulle qualità professionali e culturali possedute dai singoli dipendenti;
3. Il presente contratto collettivo integrativo tiene conto, inoltre, delle norme contenute nell'articolo 9, commi 1-4, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122, che prevedono alcune limitazioni in materia di progressioni orizzontali e verticali ai fini del "contenimento delle spese in materia di pubblico impiego".
 4. I competenti organi di governo applicheranno gli istituti normativi ed economici definiti dal presente contratto collettivo integrativo entro trenta giorni dalla sua stipulazione, fatti salvi i termini più ampi in esso previsti.

Articolo 3 **Durata, efficacia e verifica**

1. Il presente contratto collettivo integrativo cessa di produrre i suoi effetti alla data di stipulazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, fatte salve le materie che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche ed, in particolare, le materie di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), e d), del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008.
2. In caso di mancata disdetta, da comunicare con lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla stipulazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.
3. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto, le parti si incontreranno trimestralmente per verificarne la attuazione.
4. La Amministrazione è tenuta a trasmettere alla Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, per via telematica, entro cinque giorni dalla definitiva sottoscrizione, il presente contratto collettivo integrativo, corredato della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa, indicando, altresì, le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, con riferimento sia agli strumenti annuali che pluriennali di bilancio.

Scelco

[Signature]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

5. Il presente contratto collettivo conserva la propria efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo successivo.

Articolo 4

Pausa

1. In relazione alla articolazione dell'orario di lavoro, definita con apposita determina direttoriale, ogni singolo dipendente, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, ha diritto ad usufruire, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di una pausa, secondo la seguente articolazione:
 - a) nei giorni in cui l'orario di lavoro è pari a sei ore e quindici minuti, la pausa dovrà essere pari a dieci minuti e potrà essere fruita dopo le prime quattro ore di lavoro;
 - b) nei giorni in cui l'orario di lavoro è pari a otto ore e trenta minuti oppure ad otto ore e quarantacinque minuti, la pausa non dovrà essere inferiore a dieci minuti né superiore a sessanta minuti e potrà essere fruita dopo le prime quattro ore di lavoro.
2. I dipendenti che effettuano turni hanno diritto ad una pausa che non dovrà essere inferiore a dieci minuti né superiore a sessanta minuti e che potrà essere fruita dopo le prime quattro ore di lavoro.

Articolo 5

Part-time

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel caso sussistano limiti numerici, costituiscono, nell'ordine, criteri di priorità:
 - a) essere portatore di handicap o invalido, per una delle cause espressamente riconosciute dalla normativa vigente in materia di assunzioni obbligatorie;
 - b) essere afflitto da patologia documentata, che comporti una ridotta capacità lavorativa;
 - c) assistere parenti conviventi affetti da handicap o invalidi, per una delle cause espressamente riconosciute dalla normativa vigente in materia di assunzioni obbligatorie;
 - d) essere affetto da tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione fisica;
 - e) essere genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
 - f) esigenze di studio, debitamente motivate e documentate.
2. Nel caso in cui, applicando i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, dovesse sussistere tra gli aventi diritto una situazione di parità, verrà preferito il dipendente che vanta una maggiore anzianità di servizio.
3. Se la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è richiesta dal dipendente in periodo di prova, la Amministrazione può accogliere la richiesta, riproporzionando tale periodo al rapporto di lavoro a tempo parziale, ma, comunque, nel rispetto dei limiti massimi di durata della prova stessa, come stabiliti dall'articolo 20 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, ovvero può rinviare l'esame della richiesta al termine del periodo di prova.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Articolo 6 Formazione professionale

1. Le Parti concordano sulla rilevanza strategica della formazione, che consente di coniugare le seguenti esigenze:
 - a) crescita professionale del personale;
 - b) sviluppo, funzionalità e miglioramento dei servizi erogati;
 - c) produttività ed efficacia delle prestazioni individuali e collettive;
 - d) attuazione del sistema di crediti formativi, anche in relazione alle dinamiche previste dal nuovo ordinamento professionale.
2. Le parti concordano, pertanto, sulla opportunità di predisporre appositi piani delle attività di formazione e di aggiornamento del personale che consentano di soddisfare tali rilevanti esigenze.
3. Le attività di formazione e di aggiornamento saranno svolte, prioritariamente, dalle Strutture Didattiche e di Ricerca della Università degli Studi del Sannio e, in subordine, da altri soggetti pubblici e privati specializzati nel settore della formazione.
4. I piani delle attività di formazione e di aggiornamento del personale debbono essere predisposti in modo da riconoscere un adeguato valore ai titoli professionali e culturali posseduti dai dipendenti e da prevedere il rilascio di attestati di partecipazione, di frequenza e di profitto, anche a seguito di prove di esame.
5. I crediti formativi, adeguatamente certificati, sono utilizzabili anche ai fini delle progressioni economiche all'interno delle singole categorie e dello sviluppo della carriera professionale, conformemente a quanto previsto dal "Regolamento di Ateneo sui crediti formativi del personale tecnico ed amministrativo", emanato con Decreto Rettoriale del 13 aprile 2004, n. 304.
6. I corsi di formazione e di aggiornamento possono essere obbligatori o facoltativi e riguardano tutto il personale, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, ivi compreso il personale in posizione di distacco o di comando.
7. I corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori sono svolti durante l'orario di lavoro, mentre i corsi di formazione e di aggiornamento facoltativi sono svolti in parte durante e in parte al di fuori dell'orario di lavoro.
8. Essendo comunque garantita al personale la possibilità di accrescere la propria professionalità e di utilizzare la formazione certificata e pertinente ai fini sia delle progressioni "orizzontali" che "verticali":
 - a) i dipendenti che partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento facoltativi durante l'orario di lavoro sono tenuti a recuperare le ore di lavoro non svolte;
 - b) ai dipendenti che partecipano, invece, ai corsi di formazione e di aggiornamento facoltativi al di fuori dell'orario di lavoro è corrisposto un compenso orario forfettario "lordo percipiente" di € 15,00.
9. Qualora gli incarichi di docenza siano conferiti al personale tecnico e amministrativo in servizio presso la Università degli Studi del Sannio, le attività di aggiornamento e di formazione sono remunerate, in via forfettaria e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
 - a) con un compenso orario "lordo percipiente" di € 25,82, nel caso in cui le attività vengano svolte al di fuori dell'orario di lavoro;

Luci

h

Stefano

all
tr

- b) con un compenso calcolato nella misura del 20% di quello previsto nella lettera a), nel caso in cui le attività vengano svolte durante l'orario di lavoro.
10. La misura dei compensi, così come previsto dall'articolo 54 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, può essere modificata in relazione a specifiche connotazioni di complessità delle attività di formazione e di aggiornamento, fino ad un importo orario massimo "lordo percipiente" di € 61,97.
11. Entro il quindici dicembre di ciascun anno, la Amministrazione provvede a trasmettere ai competenti soggetti sindacali la rendicontazione relativa al piano delle attività di formazione e di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo.
12. Il piano delle attività di formazione e di aggiornamento del corrente anno dovrà necessariamente tenere conto delle norme contenute nell'articolo 6, comma 13, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122, che prevedono dei limiti di spesa in materia di formazione, ai fini della "riduzione dei costi degli apparati amministrativi", e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 30 maggio 2010, n. 7, in materia di "Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche".

Articolo 7

Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. La figura, le funzioni, le attribuzioni e le prerogative del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono individuate e disciplinate nell'Accordo sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sottoscritto nella seduta di contrattazione collettiva integrativa del 25 gennaio 2007.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel predetto Accordo si richiamano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.

Articolo 8

Permessi per motivi di studio

1. Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 11 del presente contratto collettivo integrativo individuano e definiscono i criteri di selezione per la concessione dei permessi per motivi di studio di cui all'articolo 32, comma 8, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, nonché le modalità di certificazione degli impegni scolastici o universitari.
2. Le disposizioni in materia di permessi per motivi di studio si applicano a tutto il personale tecnico ed amministrativo della Università degli Studi del Sannio con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e con regime di impegno orario, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e al personale in posizione di comando, nel rispetto di limiti, modalità e condizioni specificate nei commi successivi del presente articolo.
3. Il personale che svolge un orario di lavoro inferiore alla durata dell'orario di lavoro settimanale previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, ivi compreso il personale con regime di impegno orario a tempo parziale, può usufruire di un numero di ore di permessi proporzionale all'orario di lavoro prestato.

Scel

[Signature]

[Handwritten notes and signatures]

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, i permessi retribuiti per motivi di studio sono concessi nella misura massima di centocinquanta ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio, all'inizio dell'anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in posizione di comando, presso la Università degli Studi del Sannio, con arrotondamento alla unità superiore.
5. Qualora il numero delle istanze prodotte dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fosse inferiore al numero dei permessi da attribuire, potranno essere accolte, in via residuale, le istanze presentate dal personale in posizione di comando, con durata almeno annuale, e dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di durata triennale.

Articolo 9

Criteri di priorità per la concessione dei permessi per motivi di studio

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 9, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, i permessi per motivi di studio sono concessi per la partecipazione *"...a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami ..."*.
2. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo indicato dall'articolo 8, comma 4, del presente contratto collettivo integrativo, la Amministrazione predispone una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - 1) hanno diritto, in primo luogo, alla precedenza i dipendenti che, nell'ordine, frequentino:
 - a) la scuola media inferiore;
 - b) la scuola media superiore;
 - c) un corso di laurea del vecchio ordinamento;
 - d) un corso di laurea triennale, secondo l'ordinamento previsto dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o un corso di laurea, secondo l'ordinamento previsto dal Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;
 - e) un corso di laurea specialistica, secondo l'ordinamento previsto dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o un corso di laurea magistrale, secondo l'ordinamento previsto dal Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;
 - f) un corso di master universitario, di primo o di secondo livello, o altri corsi post-universitari;
 - g) un corso di studio finalizzato al conseguimento di un titolo dello stesso livello di quello già posseduto o di livello inferiore;
 - 2) hanno diritto, in secondo luogo, alla precedenza i dipendenti che, nell'ordine:
 - a) frequentino l'ultimo anno di corso di studio (nel caso in cui i dipendenti siano studenti universitari o post-universitari, si intende che debbano essere iscritti in corso, oppure, se fuori corso, che debbano sostenere la tesi di laurea entro la fine dell'ultima sessione dell'anno accademico);

Green

W

Handwritten signatures and initials on the right margin.

- b) frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori;
- c) siano studenti universitari o post-universitari iscritti fuori corso, nel caso in cui non rientrino nella condizione di cui al punto 2, lettera a);
- 3) hanno diritto, in terzo luogo, alla precedenza, a parità di condizioni, i dipendenti che abbiano usufruito un minor numero di volte dei permessi per motivi di studio o del minore monte ore degli stessi permessi;
- 4) in caso di ulteriore parità, i permessi per motivi di studio sono concessi ai dipendenti che hanno una maggiore età anagrafica.

Articolo 10 **Scorrimento della graduatoria**

1. Qualora uno o più dipendenti utilmente collocati nella graduatoria, predisposta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del presente contratto collettivo integrativo, dovessero rinunciare ai permessi per motivi di studio, o dai controlli all'uso effettuati emergano situazioni divergenti tra ciò che i dipendenti hanno dichiarato e ciò che è emerso in sede di verifica della veridicità delle dichiarazioni da essi rese, si procederà allo scorrimento della predetta graduatoria, fino al suo esaurimento.
2. Qualora la rinuncia provenga da un soggetto che ha già usufruito, in parte, dei permessi per motivi di studio, gli stessi verranno attribuiti, limitatamente al numero di ore residue, ad altro dipendente collocato nella graduatoria in posizione utile.
3. Analogo scorrimento della graduatoria può essere disposto qualora il dipendente usufruisca parzialmente dei permessi per motivi di studio e, comunque, entro il limite delle ore residue (ad esempio, nel caso di lavoro a tempo parziale).
4. Qualora un dipendente, al quale sono stati concessi i permessi per motivi di studio, consegua le finalità per le quali li ha richiesti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, al fine di consentire, ove ne ricorrano i presupposti, l'attivazione del procedimento per la attribuzione dei predetti permessi ad altro dipendente, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Qualora un dipendente utilmente collocato in graduatoria non utilizzi, parzialmente o totalmente, i permessi per motivi di studio, senza darne comunicazione alla Amministrazione entro il sesto mese dalla concessione degli stessi, impedendo ad altri dipendenti inseriti nella graduatoria di fruirne, è escluso dal beneficio per l'anno successivo, nel caso in cui dovesse essere nuovamente collocato nella graduatoria in posizione utile.
6. I sei mesi di cui al comma 5 del presente articolo decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta concessione dei permessi per motivi di studio.

Articolo 11 **Certificazione degli impegni scolastici o universitari, controlli e sanzioni**

1. I dipendenti interessati alla concessione dei permessi per motivi di studio dovranno produrre apposita istanza, entro il termine fissato dalla Amministrazione, allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni,

Green

[Signature]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

- che attesti la effettiva iscrizione al corso di studio per il quale si richiede il beneficio o, comunque, la intenzione di iscriversi ad un corso di studio, con impegno a produrre, successivamente al perfezionamento della iscrizione, la relativa dichiarazione.
2. La graduatoria di cui all'articolo 9, comma 2, del presente contratto collettivo integrativo, viene predisposta dalla Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai dipendenti interessati, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel comma 1 del presente articolo.
 3. Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai dipendenti ai fini della concessione dei permessi per motivi di studio, la Amministrazione può effettuare dei controlli "a campione", secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.
 4. I dipendenti ai quali siano stati concessi i permessi per motivi di studio decadono dal beneficio qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del comma 3 del presente articolo, vengano accertati fatti e/o situazioni diverse da quelle che risultano dalle dichiarazioni rese.
 5. Entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno scolastico o dal termine della prima sessione straordinaria degli esami di profitto, ogni dipendente interessato deve presentare un elenco con le giornate ed il numero complessivo di ore utilizzate, nel corso dell'anno, per permessi per motivi di studio.
 6. I dipendenti interessati, oltre all'elenco di cui al comma 5 del presente articolo, debbono produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attestino:
 - a) per i casi di cui alle lettere a), b) e g) dell'articolo 9, comma 2, punto 1, del presente contratto collettivo integrativo, la frequenza al corso, o in mancanza, la iscrizione all'esame finale;
 - b) per i casi di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 9, comma 2, punto 1), del presente contratto collettivo integrativo, la partecipazione al corso, di avere sostenuto la prova di esame o la prova finale, di avere conseguito crediti in altre attività formative previste dai piani di studio.
 7. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, venga accertato un utilizzo di ore superiore rispetto a quelle attribuite, la Amministrazione informa il dipendente interessato della possibilità di scomputare, entro l'anno di riferimento, le ore utilizzate in eccesso dal credito orario ovvero dalle ore di lavoro straordinario o, comunque, imputabili a riposo compensativo.
 8. Nel caso di inerzia del dipendente, la Amministrazione procede ad una trattenuta sullo stipendio, corrispondente alla retribuzione delle ore indebitamente utilizzate.

Articolo 12

Durata dei permessi e modalità di utilizzazione delle ore

1. Ogni dipendente può usufruire dei permessi per motivi di studio fino ad un massimo di centocinquanta ore.
2. Il periodo di utilizzo dei permessi per motivi di studio è annuale.
3. In deroga a quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, i dipendenti iscritti ad un corso di studio universitario possono utilizzare i permessi per motivi di studio fino al termine di scadenza della prima sessione straordinaria degli esami di profitto.

Gu

W

W. G. G. G.

4. Il dipendente può utilizzare i permessi per motivi di studio ai fini della preparazione della prova finale soltanto dal momento in cui gli è stata formalmente assegnata la tesi.
5. I dipendenti iscritti ad una scuola media inferiore o superiore, ad un corso di specializzazione o ad un corso di master universitario, sia di primo che di secondo livello, possono usufruire dei permessi per motivi di studio entro il termine fissato per la prova "idoneativa", qualora l'esame finale sia da sostenere in una data anteriore a quella del trentuno dicembre dell'anno di riferimento.
6. Almeno tre giorni prima della data in cui intende fruire dei permessi per motivi di studio, il dipendente è tenuto a presentare, per iscritto, apposita istanza al Responsabile della Struttura nella quale presta servizio o, in caso di assenza di quest'ultimo, a chi ne fa le veci.
7. Il Responsabile della Struttura, o chi ne fa le veci, qualora non ravvisi impedimenti di carattere eccezionale che ne possano giustificare il rinvio, debitamente motivati con atto scritto, è tenuto a rilasciare, in via preventiva, la necessaria autorizzazione.
8. Il Responsabile della Struttura, o chi ne fa le veci, è, comunque, tenuto a rilasciare la autorizzazione, qualora la istanza sia motivata dalla necessità di sostenere un esame.
9. Il dipendente può chiedere di assentarsi dal servizio per le ore che ritiene necessarie.
10. Qualora il numero delle ore per le quali si richiede il permesso per motivi di studio sia pari a quello delle ore previste nel corso di una normale giornata lavorativa, la istanza potrà riguardare l'intero giorno di lavoro.
11. In ogni caso, il Responsabile della Struttura, o chi ne fa le veci, non può effettuare alcun tipo di controllo preventivo sul corretto utilizzo dei permessi per motivi di studio o sulla congruità delle motivazioni che giustificano la istanza con le finalità proprie dei permessi.

Capo III Trattamento economico accessorio

Articolo 13 Disposizioni generali

1. Nelle more della definitiva approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance da parte dei competenti organi di governo, gli istituti del trattamento economico accessorio previsti dal presente contratto collettivo integrativo sono disciplinati nel rispetto dei "...*principi di selettività e concorsualità nelle progressioni economiche e di differenziazione nel riconoscimento degli incentivi...*", secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, e degli indirizzi applicativi in materia di contrattazione collettiva integrativa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha dapprima definito con la Circolare del 13 maggio 2010, n. 7, e successivamente richiamato con la Circolare del 17 febbraio 2011, numero 1.
2. Pertanto, le parti concordano, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di destinare le risorse del fondo per il trattamento accessorio relativo al corrente anno ai seguenti istituti:
 - indennità accessoria mensile;
 - indennità di produttività individuale;

Green

[Signature]

[Signature]

- compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti nonché la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;
- indennità di responsabilità per il personale inquadrato nella Categoria D con incarichi formalmente attribuiti dal Direttore Amministrativo.

Articolo 14 Lavoro Straordinario

1. Per il corrente anno, il budget per il lavoro straordinario ammonta ad €. 39.999,14, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, pari ad €. 13.079,86, per un importo complessivo di €. 53.079,00.

Articolo 15 Costruzione dei fondi destinati al finanziamento del trattamento economico accessorio

1. Le parti prendono atto che i fondi destinati al finanziamento del trattamento economico accessorio, determinati ai sensi degli articoli 87 e 90 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, sono soggetti alle limitazioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 189, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), così come sostituito dall'articolo 67, comma 5, del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122.
2. Le risorse che costituiscono il Fondo per le Progressioni Economiche e per la Produttività Collettiva e Individuale del personale inquadrato nelle Categorie B, C e D, di cui all'articolo 87 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, analiticamente rappresentate nell'Allegato 1, Tabella D, ammontano, per il corrente anno, ad **€ 468.951,00**, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione e al netto delle risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche, già attivate negli anni 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 e ancora da attivare nell'anno 2010.
3. Il predetto Fondo è costituito, in particolare, dalle risorse storiche che hanno concorso alla determinazione, per l'anno 2004, del fondo di cui all'ex articolo 67 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del Comparto delle Università", stipulato il 9 agosto 2000, parametro di riferimento per il calcolo del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, pari ad **€ 531.470,82**, al lordo delle risorse da destinare alle "progressioni economiche" e al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione, così articolate:
 - a) risorse che compongono la parte fissa del predetto fondo, pari ad **€ 458.997,72**, al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione, costituite, a loro volta:
 - a.1) dalle risorse previste dall'articolo 67, comma 1, lettera a), del predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato il 9 agosto 2000, pari ad **€ 324.160,45**, comprensive delle risorse di cui all'articolo 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto

Green

[Signature]

[Signature]
[Signature]

Universitario, stipulato il 21 maggio 1996, per cui, alla somma delle indennità accessorie corrisposte nell'anno 2001, della indennità di ateneo corrisposta nel 2001 e dello stanziamento destinato al lavoro straordinario, come risulta dal Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2001, vengono aggiunte le risorse derivanti dalle seguenti percentuali, calcolate sul Monte Salari dell'anno 2001, per un importo complessivo di € **1.819.167,84**, come specificato nell'**Allegato 1, Tabella A:**

- quota di incremento prevista dall'articolo 42, comma 1, lettera a), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 21 maggio 1996, pari allo 0.70% del Monte Salari dell'anno 2001;
- quota di incremento prevista dall'articolo 3, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 5 settembre 1996, pari allo 0.60% del Monte Salari dell'anno 2001.

Dall'importo complessivo così determinato, pari ad € **444.823,66**, vengono detratte le seguenti somme:

- il 2,92% del Monte Salari dell'anno 2001, pari a € **53.119,70**, da destinare agli aumenti ed al riallineamento della indennità di ateneo, ai sensi dell'articolo 65 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 9 agosto 2000;
 - i compensi per le indennità accessorie corrisposte nel 2001 agli appartenenti alle ex Qualifiche Funzionali IX, I Ruolo Speciale e Il Ruolo Speciale, che ammontano ad € **27.544,37** (le relative risorse confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 90 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008);
 - le risorse da destinare al lavoro straordinario, pari ad € **39.999,14**;
- a.2) all'importo complessivo netto, come sopra determinato, vengono aggiunti i seguenti ulteriori incrementi percentuali e fissi, previsti dalla normativa contrattuale di seguito specificata, già confluiti nel fondo per il trattamento accessorio relativo all'anno 2004:
- i) quota di incremento dell'1% prevista dall'articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 21 maggio 1996, pari ad € **18.191,68**, in conformità a quanto disposto dall'articolo 67, comma 1, lettera b), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 9 agosto 2000;
 - ii) le risorse destinate al finanziamento di trattamenti accessori correlati ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, pari ad € **28.197,10**, previste dall'articolo 67, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 9 agosto 2000, e derivanti dalla applicazione della misura massima dell'incremento, pari all'1,55%, calcolato sul Monte Salari dell'anno 2001 (la applicazione di tale incremento nella misura massima trova il suo fondamento nel riscontro di effettivi e progressivi miglioramenti nella attività gestionale complessiva dell'ateneo e di un processo di riorganizzazione, ancora in itinere, finalizzato ad una maggiore razionalizzazione

free-

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and a circled signature at the bottom right.

- dell'assetto organizzativo e funzionale degli uffici e ad un aumento qualitativo e quantitativo degli atti prodotti);
- iii) le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 67, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 9 agosto 2000, correlate a processi di riorganizzazione, che vengono consolidate con riferimento all'importo stabilito nell'anno 2004, pari ad **€ 71.530,23**, considerato che il processo di revisione della struttura organizzativa dell'ateneo, al quale tali risorse sono strettamente collegate, ha comportato uno stabile e sensibile aumento delle prestazioni richieste al personale in servizio;
- iv) l'incremento dello 0,20% del Monte Salari dell'anno 2001, pari ad **€ 3.638,34**, da destinare al pagamento delle indennità di responsabilità al personale inquadrato nella Categoria D, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 68, comma 2, lettera b), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 9 agosto 2000;
- v) lo 0,3% del Monte Salari dell'anno 2001, pari ad **€ 5.457,50**, destinato al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle singole categorie, come previsto dall'articolo 72 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 9 agosto 2000;
- vi) lo 0,10% del Monte Salari dell'anno 2001, pari ad **€ 1.819,17**, previsto dall'articolo 4, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 13 maggio 2003;
- vii) lo 0,33% del Monte Salari dell'anno 2001, pari ad **€ 6.003,25**, previsto dall'articolo 4, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 13 maggio 2003;
- b) alla parte fissa del fondo, come sopra determinata, pari ad **€ 458.997,72**, viene aggiunto l'importo di **€ 150.092,26**, per oneri riflessi a carico della amministrazione, per un totale complessivo di **€ 609.089,98**, incrementato, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, con le ulteriori risorse, di parte variabile, pari ad **€ 96.171,80**, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione, che sono state quantificate, nel rispetto del limite di cui al comma 1 del presente articolo, nella stessa misura delle risorse variabili previste nel fondo per il trattamento accessorio relativo all'anno 2004 (l'incremento del fondo con le ulteriori risorse di parte variabile trova il suo fondamento nell'attuale processo di revisione della struttura organizzativa, sia a livello centrale che periferico, che ha comportato un sensibile aumento delle prestazioni lavorative del personale in servizio, a fronte di una persistente carenza degli organici, soprattutto a livello di "quadri", di figure apicali di coordinamento e di figure professionali di livello dirigenziale, che a causa dei limiti introdotti dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, non è possibile colmare in tempi brevi);
- c) le risorse di cui alle lettere a) e b) del presente comma, pari ad **€ 705.261,78**, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione, sono soggette

4000

per
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

- alla riduzione del 10%, prevista dall'articolo 67, comma 5, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, per cui l'importo del fondo per il trattamento accessorio relativo all'anno 2004, effettivamente utilizzabile per il corrente anno, al netto della predetta riduzione, pari ad **€ 70.526,18**, ammonta ad **€ 634.735,60**, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione;
- d) all'importo di **€ 634.735,60** vengono aggiunte, ai sensi della normativa contrattuale di seguito specificata, le seguenti ulteriori risorse, calcolate al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione:
- incremento dello 0,51% previsto dall'articolo 41, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 27 gennaio 2005, rapportato alla consistenza del fondo, pari allo 0,48% del Monte Salari dell'anno 2001, per un importo di **€ 11.587,37**;
 - incremento dello 0,50% previsto dall'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 28 marzo 2006, rapportato alla consistenza del fondo, pari allo 0,47% del Monte Salari dell'anno 2003, come quantificato nell'**Allegato 1, Tabella B**, che ammonta ad **€ 3.045.468,40**, per un importo di **€ 18.994,28**;
 - incremento dello 0,50% previsto dall'articolo 87 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, rapportato alla consistenza del fondo, pari allo 0,46 % del Monte Salari dell'anno 2005, come quantificato nell'**Allegato 1, Tabella C**, che ammonta ad **€ 3.229.500,00**, per un importo di **€ 19.713,51**;
 - ulteriore incremento previsto dall'articolo 87, comma 1, lettera d), del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, riferito agli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) spettante al personale comunque cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2002, pari ad **€ 10.587,79**, che, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato calcolato nella stessa misura dello scorso anno;
- e) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 88, comma 4, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, dal predetto fondo vengono detratte le risorse, pari complessivamente ad **€ 343.370,00**, da destinare al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle singole categorie già attivate negli anni 2001, 2003, 2005, 2007 e 2009 e ancora da attivare nell'anno 2010, fermo restando che le predette risorse, calcolate nella stessa misura dello scorso anno e, comunque, al netto del differenziale tra le posizioni economiche ricoperte e il valore iniziale delle categorie di appartenenza del personale cessato definitivamente dal servizio ovvero del differenziale in caso di passaggio di categoria, che ammonta ad **€ 116.702,45**, vengono permanentemente trasferite, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, dal fondo per il trattamento accessorio al pertinente capitolo di bilancio sul quale gravano le spese fisse e obbligatorie relative al personale tecnico ed amministrativo, per cui, l'importo del fondo previsto dall'articolo 87 del predetto Contratto

Green

del
Green
Green
Green

- Collettivo Nazionale di Lavoro, destinato al finanziamento dei vari istituti oggetto di contrattazione collettiva integrativa, ammonta ad **€ 468.951,00**, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione.
4. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale inquadrato nella Categoria "*Elevate Professionalità*", che è stato determinato secondo le modalità previste dall'articolo 90 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, ammonta complessivamente ad **€ 53.288,76**, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione, come risulta dal calcolo effettuato nel prospetto all'uopo predisposto (**Allegato 1, Tabella E**).
 5. Le risorse che compongono il predetto fondo, analiticamente specificate nella tabella allegata, sono così articolate:
 - a) risorse storiche che hanno concorso alla determinazione del fondo per l'anno 2004, parametro di riferimento per il calcolo del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 189, della Legge 23 dicembre 2005, numero 266 (finanziaria 2006), pari ad **€ 41.733,88**, al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione, costituite dagli importi di seguito specificati:
 - a.1) **€ 35.730,62**, importo che, ai sensi dall'articolo 70, comma 1, lettere a) e b), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 9 agosto 2000, comprende i compensi accessori corrisposti alle unità di personale inquadrato nella Categoria "*Elevate Professionalità*" nell'anno 2001, pari ad **€ 27.544,37**, e, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, lettera c), del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, un incremento pari allo 0,45% del Monte Salari dell'anno 2001, per un importo di **€ 8.186,26**, come risulta dal prospetto all'uopo predisposto (**Allegato 1, Tabella B**);
 - a.2) **€ 6.003,25**, importo corrispondente all'incremento dello 0,33% del Monte Salari dell'anno 2001, previsto dall'articolo 4, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 13 maggio 2003;
 - b) le risorse di cui alla lettera a) del presente comma vengono incrementate con le somme necessarie a garantire la copertura degli oneri riflessi a carico della amministrazione, pari ad **€ 13.419,37**;
 - c) le risorse di cui alle lettere a) e b) del presente comma, pari ad **€ 55.153,25**, sono soggette alla riduzione del 10%, prevista dall'articolo 67, comma 5, del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, per cui l'importo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Categoria "*Elevate Professionalità*" relativo all'anno 2004, al netto della predetta riduzione, pari ad **€ 5.515,32**, ammonta ad **€ 49.637,93**, al lordo degli oneri riflessi a carico della Amministrazione;
 - d) all'importo di **€ 49.637,93** vengono, inoltre, aggiunte, ai sensi della normativa contrattuale di seguito specificata, le seguenti ulteriori risorse, calcolate al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione:
 - incremento dello 0,51% previsto dall'articolo 41, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 27 gennaio 2005, rapportato alla consistenza del fondo, pari allo 0,03% del Monte Salari dell'anno 2001, per un importo di **€ 724,21**;
 - incremento dello 0,50% previsto dall'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 28 marzo 2006, rapportato alla consistenza del fondo, pari allo 0,03% del Monte

Green

Green
Green
Green
Green

- Salari dell'anno 2003, come quantificato nell'**Allegato 1, Tabella B**, che ammonta ad **€ 3.045.468,40**, per un importo di **€ 1.212,40**;
- incremento dello 0,50% previsto dall'articolo 87 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, rapportato alla consistenza del fondo, pari allo 0,04 % del Monte Salari dell'anno 2005, come quantificato nell'**Allegato 1, Tabella C**, che ammonta ad **€ 3.229.500,00**, per un importo di **€ 1.714,22**;
- e) il fondo di cui all'articolo 90 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, definito nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa contrattuale e tenuto conto delle limitazioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 189, della Legge 23 dicembre 2005, numero 266 (finanziaria 2006), così come sostituito dall'articolo 67, comma 5, del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122, ammonta, pertanto, ad **€ 53.288,76**, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione;
- f) all'importo così determinato, pari ad **€ 53.288,76**, vengono, altresì, aggiunte, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 13, comma 7, dell'Accordo per l'adeguamento del Contratto Collettivo Integrativo per l'anno 2009, sottoscritto il 22 dicembre 2010, le risorse costituite dal 42% dell'ammontare complessivo dei compensi per gli incarichi aggiuntivi conferiti al personale inquadrato nella Categoria "Elevate Professionalità", come specificati nell'**Allegato 1, Tabella F**, pari ad **€ 1.344,35**;
- g) il fondo di cui all'articolo 90 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, integrato con le risorse di cui alla lettera f) del presente comma, ammonta, pertanto, complessivamente ad **€ 54.633,11**, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione.
6. Le parti prendono atto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122, e delle indicazioni operative contenute nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 aprile 2011, numero 12, i fondi destinati al finanziamento del trattamento accessorio devono essere ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, che, relativamente alla Università degli Studi del Sannio, è pari alla variazione percentuale dello **0,57%**, come di seguito specificata:

	Anno 2010	Anno 2011
Unità presenti al 1° gennaio	n. 175	n. 174
Unità presenti al 31 dicembre	n. 174	n. 173
Valore medio dei presenti	n. 174,5	n. 173,5
Variazione percentuale ((174,5-173,5)/174,5)		0,57%

La predetta variazione percentuale determina una riduzione complessiva delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale tecnico ed amministrativo, pari all'importo di **€ 4.268,77**, così articolata:

Fondo articolo 87 del CCNL 2006-2009 (importo lordo) € 695.618,55

Am

Am
Am
Am
Am

Fondo articolo 90 del CCNL 2006-2009 (importo lordo)	€ 53.288,76
Totale lordo	€ 748.907,31
Valore riduzione (€ 748.907,31 x 0,57%)	€ 4.268,77

Le parti, dopo aver riscontrato che le cessazioni intervenute nel periodo considerato riguardano unità di personale di Categoria C e D, concordano di applicare la decurtazione di € 4.268,77 sul fondo previsto dall'articolo 87 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, destinato al finanziamento dei vari istituti oggetto di contrattazione collettiva integrativa del personale delle Categorie B, C e D, pari all'importo di € 468.951,00, come risulta nel comma 3, lettera e), del presente articolo. Pertanto, il predetto fondo, al netto della decurtazione di € 4.268,77, ammonta ad **€ 464.682,23**, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione.

7. Le parti concordano che i risparmi conseguiti nel corrente anno, costituiti:
- dalla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) spettante al personale comunque cessato dal servizio lo scorso anno, per un importo di **€ 154,53**, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione;
 - dal differenziale tra le posizioni economiche ricoperte e il valore iniziale delle categorie di appartenenza del personale che lo scorso anno è cessato definitivamente dal servizio ovvero dal differenziale in caso di passaggio di categoria, per un importo di **€ 26.991,91**, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione.

nel rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122, e in attesa della emanazione di una circolare ministeriale che contenga le necessarie indicazioni operative in merito al loro utilizzo, vengano accantonati nel pertinente capitolo di bilancio sul quale gravano le spese fisse e obbligatorie relative al personale tecnico ed amministrativo.

Articolo 16

Utilizzo del Fondo per le Progressioni Economiche Orizzontali e per la Produttività Collettiva ed Individuale riservata al personale inquadrato nelle Categorie "B", "C" e "D"

1. Le parti concordano di ripartire le risorse del Fondo per le Progressioni Economiche Orizzontali e per la Produttività Collettiva ed Individuale, costituito ai sensi dell'articolo 87 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, che ammontano ad **€ 464.683,23**, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione, nel modo seguente:

Indennità accessoria mensile spettante alle unità di personale inquadrato nelle Categorie "B", "C" e "D", ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008	€ 170.139,79
Indennità di produttività individuale spettante alle unità di personale inquadrato nelle Categorie "B" e "C", ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera d), del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del	€ 126.575,52

Am

Am
Am
Am
Am

Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008	
Indennità di responsabilità spettante alle unità di personale inquadrato nelle Categorie "B" e "C", ai sensi dell'articolo 91, commi 1 e 2, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008	€ 4.013,88
Indennità di responsabilità spettante alle unità di personale inquadrato nella Categoria "D", ai sensi dell'articolo 91, commi 3 e 4, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008	€ 130.766,14
Indennità di turno, di lavoro disagiato, giornaliera per gli autisti, di reperibilità, di rischio e di maneggio dei valori economici, corrisposte ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera c), del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008	€ 27.843,12
Indennità spettante ai Collaboratori ed Esperti Linguistici	€ 5.343,78
Progressioni economiche all'interno delle singole categorie, previste dall'articolo 79, comma 2, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008	€ 0,00
Progressioni economiche all'interno delle singole categorie, previste dall'articolo 79, comma 3, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008	€ 0,00
TOTALE	€ 464.682,23

2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'**indennità accessoria mensile, l'indennità di produttività individuale e di responsabilità**, ove spettanti, saranno corrisposte in proporzione alla riduzione dell'orario di lavoro e alle ore di lavoro effettivamente svolte.

Articolo 17

Indennità accessoria mensile spettante al personale inquadrato nelle Categorie "B", "C" e "D"

1. L'indennità accessoria mensile spettante al personale inquadrato nelle Categorie "B", "C" e "D" trova il suo fondamento nell'articolo 41, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 27 gennaio 2005, come richiamato dall'articolo 88, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, ed è **strettamente correlata all'esigenza di incentivare l'impegno lavorativo e la qualità della prestazione del dipendente, quali presupposti imprescindibili per garantire il miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia della azione amministrativa ed il necessario supporto ai processi di riorganizzazione complessiva dell'ateneo.**
2. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta a tutte le unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrato nelle Categorie "B", "C" e "D", ivi comprese quelle titolari di uno degli incarichi che danno diritto all'attribuzione dell'indennità di responsabilità di cui all'articolo 91, commi 3 e 4, del Contratto

Spun

W

W
W
W

Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'indennità di cui al presente articolo, differenziata in base alla posizione economia del dipendente, è erogata, a titolo di acconto, in rate mensili, negli importi annui lordi specificati nell'Allegato 2, Tabella A, salvo conguaglio a fine anno a seguito della regolare esecuzione delle attività di competenza di singoli Uffici, Unità Organizzative o altre Strutture, con effettivi riscontri di miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia della azione amministrativa.
4. La verifica di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata dal Direttore Amministrativo, sentiti i Responsabili di ogni singolo Ufficio, Unità Organizzativa o altra Struttura, mediante l'adozione di un formale provvedimento.
5. Il budget destinato alla indennità accessoria mensile, pari ad € 128.214,45, al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione, pari ad € 41.925,34, ammonta complessivamente, per l'anno 2011, ad € 170.139,79.

Articolo 18

Indennità di produttività individuale spettante al personale inquadrato nelle Categorie "B" e "C"

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è corrisposta una indennità di produttività individuale alle unità di personale inquadrato nelle Categorie "B" e "C", strettamente collegata all'incremento della qualità delle loro prestazioni individuali di lavoro, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'articolo 17 del presente Contratto Collettivo Integrativo.
2. La predetta indennità, corrisposta mensilmente, a titolo provvisorio, è determinata in base alle Categorie e alle Posizioni Economiche all'interno delle singole Categorie.
3. La indennità di produttività individuale è finalizzata alla incentivazione di tutti i dipendenti, chiamati a riqualificare il proprio ruolo e le proprie funzioni attraverso:
 - a) la formazione e l'aggiornamento professionale, coerenti sia con le effettive esigenze correlate ai servizi erogati alla utenza, sia con le priorità operative indicate nelle linee di programmazione e di sviluppo dell'ateneo;
 - b) l'uso gestionale di sistemi informativi;
 - c) l'aumento del livello di conoscenza delle materie strettamente inerenti le competenze dell'Ufficio, della Unità Organizzativa o della Struttura nella quale il dipendente presta la propria attività lavorativa, mediante lo studio e l'approfondimento della relativa produzione scientifica, sia generale che monografica, e l'uso di programmi multimediali;
 - d) lo studio e l'approfondimento della legislazione universitaria e delle norme interne, sia statutarie che regolamentari;
 - e) l'aumento del grado di soddisfazione della utenza;
 - f) una maggiore incidenza sulla organizzazione del lavoro, anche attraverso strategie operative e programmi di azione;
 - g) la trasparenza delle procedure;
 - h) la capacità di adattamento ai cambiamenti strutturali e alle innovazioni nella organizzazione del lavoro;
 - i) la capacità di proporre soluzioni concrete ai problemi operativi;
 - j) una maggiore semplificazione delle procedure adottate;

- k) una maggiore collaborazione e sinergia con le altre unità di personale;
 l) un rispetto più puntuale della articolazione dell'orario di servizio, di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro.
4. Nel caso in cui, durante l'anno, i dipendenti dovessero assumere atteggiamenti o tenere comportamenti non collaborativi o scarsamente professionali, che rischiano di impedire, o quantomeno di pregiudicare, la realizzazione del programma di attività ed il conseguimento degli obiettivi degli Uffici, delle Unità Organizzative o delle Strutture nelle quali essi prestano servizio, i relativi Responsabili sono obbligati a darne tempestiva comunicazione al Direttore Amministrativo e, ove possibile, intervenire per rimuovere tali ostacoli.
 5. Ove ne ricorrano presupposti e condizioni, il Responsabile dell'Ufficio, della Unità Organizzativa o della Struttura può proporre al Direttore Amministrativo anche la sospensione ovvero, nei casi più gravi, la revoca della indennità di produttività individuale, dandone tempestiva comunicazione al dipendente che, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, può ricorrere al Comitato di cui all'articolo 27 del presente contratto collettivo integrativo, chiamato a pronunciarsi sul ricorso entro i venti giorni successivi.
 6. Nel caso in cui, durante l'anno, i Responsabili di Uffici o di Unità Organizzative dovessero assumere atteggiamenti o tenere comportamenti non collaborativi o scarsamente professionali ovvero siano ad essi imputabili ritardi che rischiano di pregiudicare il processo di riqualificazione del dipendente o che dimostrano una evidente incapacità gestionale, i Responsabili delle Aree e dei Settori, nell'ambito delle rispettive competenze, ne danno tempestiva comunicazione al Direttore Amministrativo, affinché questi possa intervenire per rimuovere tali ostacoli o, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, attivare le procedure di cui al comma 5 del presente articolo.
 7. Nel caso in cui, durante l'anno, siano i Responsabili di altre Strutture ad assumere gli atteggiamenti o a tenere i comportamenti di cui al comma 6 del presente articolo, gli stessi dipendenti interessati potranno darne tempestiva comunicazione al Direttore Amministrativo, affinché questi possa intervenire e adottare gli atti di propria competenza.
 8. Sulla base dei criteri indicati nel comma 2 del presente articolo, le indennità di produttività individuale verranno corrisposte secondo gli importi annui lordi specificati nell'**Allegato 2, Tabella B**.
 9. Il budget destinato alla indennità di produttività individuale, pari ad **€ 95.385,30**, al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione, pari ad **€ 31.190,22**, ammonta complessivamente, per l'anno 2011, ad **€ 126.575,52**.

Articolo 19

Indennità giornaliera per gli autisti, di turno, di reperibilità, di lavoro disagiato e di maneggio dei valori economati

1. Al personale che effettua turni viene erogata una indennità lorda, per ogni turno effettivo, pari al **2,7%** della indennità accessoria mensile e della indennità di produttività individuale di cui agli articoli 17 e 18 del presente contratto collettivo integrativo.
2. Il budget destinato alla indennità di turno, pari ad **€ 1.421,00**, al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione, pari ad **€ 464,67**, ammonta complessivamente, per l'anno 2011, ad **€ 1.885,67**.

Qu

[Signature]

[Handwritten signatures and initials]

3. Al personale adibito alle mansioni di autista viene erogata una indennità lorda di **€ 30,00** per ogni giorno in cui le predette mansioni vengono effettivamente svolte.
4. Il budget, pari ad **€ 7.000,00**, al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione, pari ad **€ 2.289,00**, ammonta complessivamente, per l'anno 2011, ad **€ 9.289,00**.
5. Al personale addetto alla consegna e al ritiro della corrispondenza sia presso lo "Ente Poste Italiane Società per Azioni" che presso i vari plessi edilizi universitari, appositamente individuato dai Responsabili di Uffici, Aree, Settori, Unità Organizzative e altre Strutture e al personale addetto all'uso delle macchine fotocopiatrici del "Centro Copie della Amministrazione Centrale", è erogata una indennità lorda pari al **3,5%** della indennità accessoria mensile e della indennità di produttività individuale di cui agli articoli 17 e 18 del presente contratto collettivo integrativo.
6. Il budget destinato alla indennità di cui al comma 5 del presente articolo, pari ad **€ 3.550,00**, al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione, pari ad **€ 1.160,85**, ammonta complessivamente, per l'anno 2011, ad **€ 4.710,85**.
7. Al personale della Unità Organizzativa "Carriere Studenti" adibito ad attività di "front office" è erogata una indennità pari ad **€ 3,00** per ogni ora in cui le predette attività vengono effettivamente svolte.
8. Il budget destinato alla indennità di cui al comma 7 del presente articolo, pari ad **€ 5.460,00**, al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione, pari ad **€ 1.785,42**, ammonta complessivamente, per l'anno 2011, ad **€ 7.245,42**.
9. La indennità di reperibilità spetta, secondo il criterio della rotazione, al personale in servizio presso la Unità Organizzativa "Manutenzione Edilizia ed Impiantistica" o la Unità Organizzativa "Programmazione Edilizia", in possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali, che si renda disponibile a garantire il ripristino urgente e immediato di strutture, infrastrutture, impianti e servizi, nei giorni prefestivi e festivi, ovvero nei giorni feriali, oltre l'orario ordinario di lavoro, nel caso in cui vi siano improrogabili scadenze da rispettare o si verificano casi di emergenza provocati da situazioni impreviste e imprevedibili, e a svolgere, dunque, attività per le quali non possono essere previste o adottate altre forme di articolazione dell'orario di lavoro.
10. Al servizio di reperibilità si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) la durata massima del periodo di reperibilità è pari a dodici ore;
 - b) in caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità la prestazione di lavoro non può essere superiore a sei ore;
 - c) ciascun dipendente non può essere reperibile per più di sei volte in un mese e per non più di due volte in giorni festivi nell'arco di un mese;
 - d) il personale in "reperibilità" deve essere in grado di recarsi al lavoro entro trenta minuti dalla chiamata;
 - e) al personale in "reperibilità" è corrisposta una indennità forfetaria lorda pari a **€ 15,00** per ogni turno di reperibilità di dodici ore;
 - f) l'importo della indennità sarà determinato in misura proporzionale ad eventuali turni inferiori a dodici ore;
 - g) in caso di effettivo intervento, al dipendente in "reperibilità" viene inoltre attribuito il compenso previsto per il lavoro straordinario, incrementato del:
 - dieci per cento, quando l'intervento viene effettuato al di fuori del normale orario di lavoro;
 - trenta per cento, nei giorni prefestivi e festivi;
 - quaranta per cento, nel caso di lavoro notturno;

Am

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- sessanta per cento, nel caso di lavoro notturno, sia festivo che prefestivo;
 - h) nel caso in cui il lavoro venga svolto durante il giorno di riposo settimanale, il dipendente ha diritto ad una altra giornata di riposo festivo durante la settimana;
 - i) qualora il personale in servizio presso le Unità Organizzative individuate nel comma 9 del presente articolo non sia interessato al servizio di reperibilità, la Direzione Amministrativa potrà acquisire, attraverso la trasmissione di nota circolare, la disponibilità di personale afferente anche ad altri Uffici, Aree, Settori, Unità Organizzative e Strutture in possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali.
11. Il budget destinato alla indennità di cui al comma 9 del presente articolo, pari ad **€ 2.000,00**, al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione, pari ad **€ 654,00**, ammonta complessivamente, per l'anno 2011, ad **€ 2.654,00**.
 12. Al personale addetto al maneggio di valori economici viene erogata una indennità lorda annuale pari al dieci per cento del valore del fondo economico.
 13. Il budget destinato alla indennità di cui al comma 12 del presente articolo, pari ad **€ 1.551,00**, al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione, pari ad **€ 507,18**, ammonta complessivamente, per l'anno 2011, ad **€ 2.058,18**.
 14. Le indennità di cui al presente articolo:
 - a) verranno corrisposte fino alla concorrenza delle somme disponibili;
 - b) non sono cumulabili tra di loro.
 15. E' fatta salva la possibilità per il dipendente che sia potenzialmente beneficiario di più indennità previste dal presente articolo di optare per la indennità a lui più favorevole.

Articolo 20

Indennità di responsabilità spettante alle unità di personale inquadrato nelle Categorie "B" e "C", ai sensi dell'articolo 91, commi 1 e 2, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008

1. Alle unità di personale inquadrato nelle Categorie "B" e "C" che, oltre a prestare servizio negli Uffici, nelle Unità Organizzative o nelle Strutture alle quali sono state originariamente assegnate, vengono chiamate, a seguito di apposita selezione interna, a prestare "ad interim" la loro attività lavorativa anche in altri Uffici, Unità Organizzative o Strutture, è corrisposta una indennità accessoria annua lorda, ai sensi dell'articolo 91, commi 1 e 2, del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008.
2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo trova il suo fondamento nella necessità di incentivare, sotto il profilo economico, i dipendenti che si rendono disponibili a prestare servizio anche in altri Uffici, Unità Organizzative o Strutture, attualmente prive o carenti di personale, e che contribuiscono, con un maggiore e più gravoso impegno lavorativo, a garantirne il corretto funzionamento, evitando, in tal modo, disfunzioni, inefficienze e conseguenti disagi alla utenza.
3. Le procedure di selezione debbono essere indette con avviso predisposto a cura del Settore Personale e Sviluppo Organizzativo e pubblicato sul Sito Web di Ateneo.
4. Gli incarichi "ad interim" vengono conferiti a seguito della valutazione dei "curricula" dei dipendenti che hanno presentato domanda di ammissione alla

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- procedura di selezione e che sono in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso all'uopo predisposto.
5. La valutazione dei "curricula" viene effettuata, con giudizio insindacabile, dalla Commissione all'uopo costituita dal Direttore Amministrativo e da lui presieduta.
 6. La Commissione di cui al comma 5 del presente articolo predispone, al termine della valutazione, apposita graduatoria di merito, che viene pubblicata, a cura del Settore Personale e Sviluppo Organizzativo, sul Sito Web di Ateneo.
 7. La indennità di cui al comma 1 è corrisposta, con cadenza annuale posticipata, secondo gli importi annui lordi di seguito specificati:
 - Categoria B: € 192,66;
 - Categoria C: € 250,46.
 8. Il budget destinato alle indennità previste e disciplinate dal presente articolo, pari ad € 3.024,78, al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione, pari ad € 989,10, ammonta complessivamente, per l'anno 2011, ad € 4.013,88.

Articolo 21

Indennità di responsabilità spettante alle unità di personale inquadrato nella Categoria "D", ai sensi dell'articolo 91, commi 3 e 4, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008


1. Per gli incarichi di effettiva direzione e/o coordinamento di Uffici, Unità Organizzative ed altre Strutture conferiti alle unità di personale inquadrato nella Categoria "D" con funzioni di Capo Ufficio, di Responsabile di Unità Organizzativa, di Responsabile di Segreteria Amministrativa di Dipartimento, di Responsabile di Biblioteca, di Responsabile di Laboratori di Ricerca, ove costituiti, di Responsabile di Segreteria di Facoltà, di Responsabile di Ufficio di Supporto Amministrativo Didattico e di Responsabile di Laboratori e Supporto Didattico, è corrisposta una indennità di responsabilità, ai sensi dell'articolo 91, commi 3 e 4, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, nella misura annua lorda di € 2.748,04, di cui i due terzi, pari ad € 1.832,04, costituiscono la indennità di posizione, ed un terzo, pari ad € 916,00, la indennità di risultato.
2. Per gli incarichi di effettiva direzione e/o coordinamento di Uffici, Unità Organizzative ed altre Strutture conferiti alle unità di personale inquadrato nella Categoria "D", che richiedono specifiche competenze e responsabilità di natura contabile, la indennità di cui al comma 1 è incrementata dell'importo annuo lordo di € 280,62, di cui i due terzi, pari a € 187,08, costituiscono la indennità di posizione, ed un terzo, pari ad € 93,54, la indennità di risultato.
3. Per gli incarichi "ad interim" di effettiva direzione e/o coordinamento di Uffici, Unità Organizzative o Strutture, attualmente prive di figure apicali, conferiti, a seguito di apposita selezione interna, alle unità di personale inquadrato nella Categoria "D" che già svolgono incarichi analoghi negli Uffici, nelle Unità Organizzative o nelle Strutture alle quali sono state originariamente assegnate, la indennità di cui al comma 1 è incrementata dell'importo annuo lordo di € 561,24, di cui i due terzi, pari ad € 373,16, costituiscono la indennità di posizione, ed un terzo, pari ad € 187,08, la indennità di risultato.
4. La indennità di cui al comma 3 del presente articolo trova il suo fondamento nella necessità di incentivare, sotto il profilo economico, i dipendenti che si rendono disponibili a svolgere incarichi di effettiva direzione e/o coordinamento







- anche di altri Uffici, Unità Organizzative o Strutture, attualmente prive di figure apicali, e che contribuiscono, con un maggiore e più gravoso impegno lavorativo, a garantirne il corretto funzionamento, evitando, in tal modo, disfunzioni, inefficienze e conseguenti disagi alla utenza.
5. Le procedure di selezione debbono essere indette con avviso predisposto a cura del Settore Personale e Sviluppo Organizzativo e pubblicato sul Sito Web di Ateneo.
 6. Gli incarichi "ad interim" vengono conferiti a seguito della valutazione dei "curricula" dei dipendenti che hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di selezione e che sono in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso all'uopo predisposto.
 7. La valutazione dei "curricula" viene effettuata, con giudizio insindacabile, dalla Commissione all'uopo costituita dal Direttore Amministrativo e da lui presieduta.
 8. La Commissione di cui al comma 7 del presente articolo predispone, al termine della valutazione, apposita graduatoria di merito, che viene pubblicata, a cura del Settore Personale e Sviluppo Organizzativo, sul Sito Web di Ateneo.
 9. La indennità di posizione è corrisposta mensilmente.
 10. La indennità di risultato è liquidata, in unica soluzione, a fine anno, previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi realizzati rispetto a quelli fissati nel programma di attività di ogni Ufficio, Unità Organizzativa o altra Struttura, secondo i seguenti criteri percentuali:
 - a) fino al 30% la indennità non è corrisposta;
 - b) fino all'80% la indennità è corrisposta in misura proporzionale;
 - c) dall'81% in poi la indennità è corrisposta per l'intero.
 11. La valutazione dei dipendenti titolari degli incarichi previsti e disciplinati dal presente articolo è di competenza del Direttore Amministrativo, dei Capi Area e, in mancanza, dei Capi Settore, e deve essere effettuata secondo competenze e gerarchie di seguito specificate e nel rispetto di principi, procedure e modalità definiti nell'articolo 22 del presente contratto collettivo integrativo:
 - la valutazione dei Capi Ufficio e/o dei Responsabili di Unità Organizzative è di competenza del Direttore Amministrativo, su proposta dei Capi Area e, in mancanza, dei Capi Settore;
 - la valutazione dei Responsabili delle Segreterie Amministrative dei Dipartimenti, delle Biblioteche e dei Laboratori di Ricerca, ove costituiti, è di competenza del Direttore Amministrativo, su proposta dei Direttori di Dipartimento;
 - la valutazione dei Responsabili delle Segreterie di Facoltà, degli Uffici di Supporto Amministrativo Didattico e dei Laboratori e Supporto Didattico è di competenza del Direttore Amministrativo, su proposta dei Presidi di Facoltà.
 12. Le indennità previste e disciplinate dal presente articolo vengono corrisposte nella misura del 75% alle unità di personale inquadrato nella Categoria "D" alle quali non sono state attribuite, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, specifiche funzioni di responsabilità amministrative e tecniche connesse ad incarichi di effettiva direzione e/o coordinamento di Uffici, Unità Organizzative o altre Strutture.
 13. Il budget destinato alle indennità previste e disciplinate dal presente articolo, pari ad € 98.542,68, al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione,



pari ad € 32.223,46 ammonta complessivamente, per l'anno 2011, ad € 130.766,14 (Allegato 2. Tabella C).

Articolo 22

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato spettante alle unità di personale inquadrato nella Categoria "Elevate Professionalità", ai sensi dell'articolo 76 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008

1. Il trattamento economico accessorio da corrispondere alle unità di personale inquadrato nella Categoria "Elevate Professionalità", alle quali sono conferiti incarichi che comportano particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse ovvero qualificati incarichi di responsabilità amministrative e tecniche, è determinato nella misura annua lorda complessiva di € 10.039,22, così articolata:
 - a) € 8.366,02, importo che costituisce la retribuzione di posizione, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità;
 - b) € 1.673,20, pari al venti per cento dell'importo di cui alla lettera a), che costituisce la retribuzione di risultato (Allegato 2, Tabella D).
2. La retribuzione di posizione verrà corrisposta mensilmente.
3. La retribuzione di risultato verrà, invece, liquidata, in unica soluzione, a fine anno, previa valutazione degli obiettivi realizzati rispetto a quelli fissati nel programma di attività dei singoli Settori, secondo i seguenti criteri percentuali:
 - a) fino al 30% la indennità non è corrisposta;
 - b) fino all'80% la indennità è corrisposta in misura proporzionale;
 - c) dall'81% in poi la indennità è corrisposta per l'intero.
4. La valutazione dei dipendenti titolari degli incarichi previsti e disciplinati dal presente articolo è di competenza del Direttore Amministrativo e deve essere effettuata nel rispetto di principi, procedure e modalità definiti nell'articolo 22 del presente contratto collettivo integrativo.
5. Alle unità di personale inquadrato nella Categoria "Elevate Professionalità" con rapporto di lavoro a tempo parziale, la retribuzione di posizione e di risultato verrà corrisposta in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto e alle ore di lavoro effettivamente svolte.
6. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità delle unità di personale inquadrato nella Categoria "Elevate Professionalità" che svolgono incarichi aggiuntivi, è prevista, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio, in ragione dell'impegno richiesto, pari al 58% dell'importo disponibile, una volta detratti gli oneri a carico della amministrazione.
7. Le parti concordano di ripartire, proporzionalmente, tra le unità di personale inquadrato nella Categoria "Elevate Professionalità", in servizio nel periodo considerato, le risorse aggiuntive di cui all'articolo 15, comma 5, lettera f), del presente contratto collettivo integrativo, pari ad € 1.344,35, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione, costituite dal 42% dell'ammontare complessivo dei compensi previsti per gli incarichi aggiuntivi conferiti allo stesso personale, come elencati nell'Allegato 1, Tabella F, destinandole all'incremento della retribuzione di risultato di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Il budget destinato alle indennità previste e disciplinate dal presente articolo, pari ad € 41.169,95, al netto degli oneri riflessi a carico della amministrazione.









pari ad € 13.463,16, ammonta complessivamente, per l'anno 2011, ad € 54.633,11 (Allegato 1, Tabella F e Allegato 2, Tabella D).

Articolo 23 Valutazione della prestazione del dipendente

1. Ai fini della corresponsione della indennità di risultato spettante alle unità di personale inquadrato nella Categoria "D", secondo quanto previsto dall'articolo 91, commi 3 e 4, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, e dall'articolo 20 del presente contratto collettivo integrativo, e della retribuzione di risultato spettante alle unità di personale inquadrato nella Categoria "Elevate Professionalità", secondo quanto previsto dall'articolo 76 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, e dall'articolo 21 del presente contratto collettivo integrativo, la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dei principi fissati dall'articolo 81, comma 2, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, come di seguito specificati:
 - a) individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione;
 - b) verifiche periodiche volte a valutare il conseguimento degli obiettivi, l'andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, ferma restando la possibilità che, a seguito di tali verifiche, potrà essere redatto, congiuntamente al dipendente interessato, un verbale sintetico;
 - c) verifica finale, con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti;
 - d) oggettività delle metodologie utilizzate, trasparenza e pubblicità dei criteri fissati e dei risultati conseguiti;
 - e) partecipazione al procedimento dei soggetti valutati;
 - f) contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da perfezionare in tempi certi e congrui, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione, il dipendente interessato, in caso di dissenso, può inoltrare una istanza di riesame, con le proprie osservazioni, al Direttore Amministrativo, chiedendo, a tal fine, la attivazione del Comitato di Valutazione.
3. Il Comitato di Valutazione si pronuncerà sulla istanza di riesame entro i venti giorni successivi alla sua ricezione.
4. Nel caso in cui il dipendente contesti la valutazione effettuata dal Direttore Amministrativo, il Comitato di Valutazione è integrato con un esperto nominato dal Rettore.
5. In caso di parità di voto, prevale la decisione più favorevole al dipendente.
6. In ogni caso, la Amministrazione è tenuta a decidere in conformità con il parere espresso dal Comitato di Valutazione, fatta salva la possibilità di discostarsene motivatamente.
7. La Delegazione Pubblica, pur nella consapevolezza che, per espressa disposizione contenuta nell'articolo 81, comma 3, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, il Comitato che esprime il parere in caso di contestazione, da parte del dipendente, della valutazione della prestazione, debba essere composto secondo modalità e criteri definiti dalla Amministrazione, oggetto di

Spun

Mr. J. J. J.
Mr. J. J. J.

informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'articolo 10 del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ritiene che, per il clima sindacale collaborativo e responsabile, l'istituzione, le modalità e i criteri di composizione del predetto Comitato possano essere definiti dal presente contratto collettivo integrativo.

8. Il Comitato di Valutazione esprime parere nel caso in cui il dipendente contesti la valutazione della propria prestazione e dei risultati del proprio lavoro, ai fini della corresponsione di indennità e compensi, diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi e correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, come previsti e disciplinati dagli articoli 17, 19, 20 e 21 del presente contratto collettivo integrativo.
9. Il Comitato di Valutazione è composto dal Direttore Amministrativo, che lo presiede, e da due membri designati dal Direttore Amministrativo, previa informativa alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Articolo 24

Progressioni economiche all'interno delle categorie

1. Le Parti, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 21, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce alle "...progressioni di carriera comunque denominate..." del personale "contrattualizzato", eventualmente "...disposte negli anni 2011, 2012 e 2013...", valore "...ai fini esclusivamente giuridici...", concordano di non attivare, per l'anno 2011, le procedure di progressione economica all'interno della singole categorie.

Articolo 25



Trattamento accessorio riservato ai Collaboratori ed Esperti Linguistici

1. Il trattamento accessorio riservato ai Collaboratori ed Esperti Linguistici potrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento, al di fuori del normale orario di lavoro, di attività ulteriori, finalizzate al miglioramento, all'arricchimento, alla diversificazione e alla riqualificazione della offerta didattica, diretta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici.
2. I Collaboratori ed Esperti Linguistici potranno curare, in particolare, la selezione e la preparazione del materiale didattico e, nell'ambito delle finalità indicate nel comma 1 del presente articolo, lo svolgimento di altre attività riservate agli studenti universitari (quali, ad esempio, la correzione di elaborati scritti e la elaborazione di test di ingresso).
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere valutate e certificate dal Direttore del Centro Linguistico di Ateneo.
5. Per lo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal presente articolo, ai Collaboratori ed Esperti Linguistici è corrisposto un compenso orario lordo, comprensivo degli oneri riflessi a carico della amministrazione, pari ad € 38,50.
6. Il compenso può essere erogato solo a seguito della sottoscrizione, da parte del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, di apposita relazione che certifichi e valuti positivamente lo svolgimento, da parte dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

7. I compensi di cui al presente articolo verranno corrisposti fino alla concorrenza del budget disponibile, pari ad € 5.343,78, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione.

Articolo 26
Norme finali

1. Le clausole del presente contratto collettivo integrativo che dovessero risultare in contrasto con sopravvenute disposizioni legislative o contrattuali cesseranno di produrre i loro effetti dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni.
2. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, le Parti si incontreranno per adeguare il testo del contratto collettivo integrativo di lavoro alle nuove disposizioni legislative e contrattuali.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
Professore Filippo BENCARDINO Rettore	
Dottore Gaetano TELESIO Direttore Amministrativo	
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE	
Signore Gianfranco Attanasi Referente di Ateneo UIL-UNIVERSITA'	
Signore Vincenzo Calandro Referente di Ateneo CISL-UNIVERSITA'	
Dottore Vincenzo DELLI VENERI Segretario Generale Provinciale FLC-CGIL	
Signore Massimo MASTROIANNI Rappresentanza Sindacale Unitaria	
Dottore Pasqualino PASCUCCI Rappresentanza Sindacale Unitaria	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

TABELLA DI CALCOLO DEL MONTE SALARI ANNO 2001

TRATTAMENTO PRINCIPALE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO -

ANNO 2001 (al netto degli oneri riflessi a carico Ente) comprensivo di

tredicesima e ridotto dell'importo per assegni familiari

Personale comandato	€	51.959,34
Personale di ruolo (a T.D. e indeterminato)	€	1.334.161,66
Indennità di vacanza contrattuale Anno 2001 personale di ruolo (corrisposta nell'anno 2002)	€	11.872,35
TOTALE TRATTAMENTO PRINCIPALE (A)	€	1.397.993,36

TRATTAMENTO ACCESSORIO 2001 (al netto degli oneri accessori)

Indennità accessorie Anno 2001	€	262.893,53
Indennità di Ateneo Anno 2001	€	113.990,98
Straordinario da Bilancio di previsione 2001	€	44.289,97
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO (B)	€	421.174,48

MONTE SALARI EFFETTIVO ANNO 2001 (A + B)	€ 1.819.167,84
---	-----------------------

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

MONTE SALARI 2003

TRATTAMENTO PRINCIPALE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO - ANNO 2003 (al netto degli oneri riflessi a carico Ente) comprensivo di tredicesima mensilità e al netto dell'importo per assegni familiari

€	2.020.641,00
€	158.943,96
€	120.797,38
€	2.300.382,34

TOTALE TRATTAMENTO PRINCIPALE (A)

€	215.503,22
€	457.017,83
€	32.847,18
€	39.717,83
€	745.086,06

TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO (B)

€	3.045.468,40
---	---------------------

MONTE SALARI EFFETTIVO ANNO 2003 (TOTALE A + B)

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

MONTE SALARI 2005 (al netto degli oneri riflessi a carico Ente) riferito al personale del COMPARTO

(determinato ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 1 del C.C.N.L. del 13/02/2009)

A)	CONTO ANNUALE 2005 (TABELLA 12 - Voci a carattere stipendiale) - Collaboratore linguistico e P.T.A. a tempo indeterminato	€ 2.218.601,00
B)	CONTO ANNUALE 2005 (TABELLA 13 - Indennità e compensi accessori) - Collaboratore linguistico e P.T.A. a tempo indeterminato	€ 652.712,00
C)	CONTO ANNUALE 2005 (TABELLA 14 - Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro) - Personale a tempo determinato (compresi i compensi per L.S.U. e i rimborsi per personale distaccato da Enti Locali)	€ 358.187,00
MONTE SALARI EFFETTIVO ANNO 2005 (A+B+C)		€ 3.229.500,00

[Handwritten signatures and initials]

**FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED
INDIVIDUALE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE "B", "C" e "D"
- ANNO 2011 -**

Risorse per il finanziamento del fondo			IMPORTI
Descrizione			
A) PARTE FISSA			
A.1	Risorse di cui all'ex-Art. 67, co.1 lett.a CCNL 9.8.2000		
	- Art. 3, comma 1, lett. a del CCNL 5/9/96		
	Indennità incentivanti Anno 2001	€	262.893,53
	Indennità di Ateneo Anno 2001	€	113.990,98
	Straordinario Anno 2001	€	44.289,97
	Totale	€	421.174,48
	- Art. 3, comma 1, lett. c del CCNL 5/9/96		
	0,70% del Monte Salari 2001	€ 1.819.168	€ 12.734,17
	- Art. 3, comma 2 del CCNL 5/9/96		
	0,60% del Monte Salari 2001	€ 1.819.168	€ 10.915,01
	Totale A.1 (Art. 67, co. 1, lett. a del CCNL 9/8/00)		€ 444.823,66
	da cui si sottraggono le seguenti voci:		
	Quota del 2,92% del monte salari 2001 (da destinare al pertinente capitolo di bilancio ai fini del riallineamento e degli aumenti dell'indennità di Ateneo)		-€ 53.119,70
	Monte Salari 2001 € 1.819.167,84		
	(-) i compensi accessori destinati al personale delle ex-qualifica IX nell'anno 2001 (da destinare al fondo ind. Pos. EP)		-€ 27.544,37
	(-) le risorse da destinare al lavoro straordinario		-€ 39.999,14
	Totale A.1 al netto delle voci sopra specificate (Risorse storiche)		€ 324.160,45
A.2	Ulteriori risorse fisse già confluite nel Fondo 2004		
i	Art. 67, co.1 lett.b) del CCNL 9/8/00 - Risorse aggiuntive destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'Art. 42 del CCNL 21/5/96 e dell'Art. 4 del CCNL 5/9/96 (Incremento dell'1%, previsto dall'Art.4 del CCNL del 5/9/96 e calcolato sul M.S. 2001, a seguito dell'adozione, nella struttura organizzativa dell'Ente, di strumenti di controllo delle attività e di verifica dei risultati)		€ 18.191,68
	Monte Salari 2001 € 1.819.167,84		
ii	Art.67, co. 3 CCNL 9/8/00 - Risorse proprie nel limite dell'1,55% del M.S. 2001 da destinare al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità -		€ 28.197,10
	Monte Salari 2001 € 1.819.167,84		
iii	Risorse di cui all'Art. 67, comma 4 del CCNL 9/8/000 - PARTE FISSA (In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/1993, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito della capacità di bilancio)		€ 71.530,23
iv	Art.68, co.1, lett.b) CCNL 9/8/00 - Incremento nella misura massima dello 0,2% del M.S. 2001 da destinare agli incarichi di cui all'Art. 63, comma 3, del personale della Cat. D		€ 3.638,34
	Monte Salari 2001 € 1.819.167,84		
v	Art.72, co.1, CCNL 9/8/00 - Incremento delle risorse di cui all'Art. 67 del CCNL 9/8/00 pari allo 0,3% del M.S. 2001 (destinazione vincolata per progressione economica all'interno delle categorie di cui art.68, co.2, lett.a)		€ 5.457,50
	Monte Salari 2001 € 1.819.167,84		
vi	Art. 4, co. 1 CCNL 13/5/2003 - Incremento dello 0,10% del M.S.2001 - decorrenza 1/1/2001		€ 1.819,17
	Monte Salari 2001 € 1.819.168		
vii	Art. 4, co. 2 CCNL 13/5/2003 - Incremento dello 0,33% del M.S.2001 - decorrenza 31/12/2001		€ 6.003,25
	Monte Salari 2001 € 1.819.168		
	TOTALE A - RISORSE FISSE (già confluite nel FONDO 2004)		€ 458.997,72
	Oneri riflessi a carico Amministrazione		€ 150.092,26
	TOTALE PARTE FISSA (Risorse già confluite nel Fondo 2004)		€ 609.089,98

B)	VOCI VARIABILI (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione)	
I	Risorse di cui all'Art.87, comma 2 del CCNL 16/10/08 - PARTE VARIABILE (In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio)	€ 96.171,80
	TOTALE B - RISORSE VARIABILI (TETTO FONDO 2004)	€ 96.171,80
	TETTO Fondo 2004 (ex-art. 67 del CCNL 09/08/2000) - (TOTALE A + B)	€ 705.261,78
C)	DECURTAZIONE del 10% TETTO FONDO 2004 (Art. 67, co. 5, del Decreto Legge 25-06-08, n. 122, conv. dalla Legge 06-08-08, n. 133)	€ 70.526,18
	TETTO Fondo 2004 (ex-art. 67 del CCNL 9/8/2000) al netto della decurtazione del 10% e al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 634.735,60

D) INCREMENTI CONSENTITI DALLA NORMATIVA

	Art. 87, c.1, lett.b) CCNL 16/10/08 - INCREMENTI CONTRATTUALI NON CONFLUITI NEL FONDO 2004	
D.1	Art. 41, co. 1 CCNL 27/01/05 - dal 1/1/2003 le risorse di cui agli art. 67 (PTA) e 70 (EP) del CCNL del 9/8/00 sono ulteriormente incrementate , in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,51% del M.S. 2001	
	Monte Salari 2001 € 1.819.167,84	
	Incremento a regime 0,48% (94% * 0,51 = 0,48%) € 8.732,00	
	Oneri riflessi a carico Amministrazione su incremento (32,7%) € 2.855,37	€ 11.587,37
	di cui quota parte, pari allo 0,30% del M.S. 2001, da destinare al finanziamento del sistema di progressioni economiche orizzontali (Art. 41, co.3 CCNL 27/1/05) € 7.242,11	
D.2	Art. 5, co. 1, CCNL 28/03/2006 - dal 31/12/2005 le risorse di cui agli art. 67 (PTA) e 70 (EP) del CCNL del 9/8/00 sono ulteriormente incrementate , in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,50% del M.S. 2	
	Monte Salari 2003 € 3.045.468,40	
	Incremento a regime 0,47% (94% * 0,50 = 0,47%) € 14.313,70	
	Oneri riflessi a carico Amministrazione su incremento (32,7%) € 4.680,58	€ 18.994,28
	di cui quota parte, pari allo 0,30% del M.S. 2003, da destinare al finanziamento dell'istituto previsto dall'art. 41, comma 4, del CCNL 27-1-2005 (Art. 5, comma 2 del CCNL 28/03/2005) € 12.124,01	
D.3	Art. 87, co. 1, lett.c) CCNL 16/10/2008 - dal 01/10/2007 le risorse di cui agli art. 67 (PTA) e 70 (EP) del CCNL del 9/8/00 sono ulteriormente incrementate , in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,50%	
	Monte Salari 2005 € 3.229.500,00	
	Incremento a regime 0,46% (92% * 0,50 = 0,46%) € 14.855,70	
	Oneri riflessi a carico Amministrazione su incremento (32,7%) € 4.857,81	€ 19.713,51
	di cui quota parte, pari allo 0,20% del M.S. 2005, da destinare al finanziamento dell'istituto previsto dall'art. 41, comma 4, del CCNL 27-1-2005 (Art. 88, comma 3 del CCNL 16/10/2008) € 6.459,00	
D.4	Art. 87, co.1, lett. d) del CCNL 16/10/08 - Importi derivanti da risparmi sulla R.I.A. in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2002	€ 10.587,79
	Dal 1.1.2006 (R.I.A. Cessati Anno 2005) € 4.200,66	
	Dal 1.1.2007 (R.I.A. Cessati Anno 2006) € 944,44	
	Dal 1.1.2009 (R.I.A. Cessati Anno 2008) € 535,36	
	Dal 1.1.2010 (R.I.A. Cessati Anno 2009) € 4.907,33	
	TOTALE D - INCREMENTI CONSENTITI DALLA NORMATIVA	€ 60.882,95

E) DECURTAZIONI PER P.E.O. (Art. 88, co. 4, CCNL 16/10/08)

Risorse destinate alle PEO nell'anno 2001 (al lordo oneri accessori)	-€ 51.400,37
Risorse destinate alle PEO nell'anno 2003 (al lordo oneri accessori)	-€ 22.859,23
Risorse destinate alle PEO nell'anno 2005 (al lordo oneri accessori)	-€ 94.671,40
Risorse destinate alle PEO nell'anno 2007 (al lordo oneri accessori)	-€ 20.805,66
Risorse destinate alle PEO nell'anno 2009 (al lordo oneri accessori)	-€ 151.290,93
Risorse destinate alle PEO nell'anno 2010 (al lordo oneri accessori)	-€ 7.061,30
Risorse accertate in sede di applicazione PEO Anno 2001	€ 44.001,51
Risorse accertate in sede di applicazione PEO Anno 2003	€ 22.967,30

Risorse accertate in sede di applicazione PEO Anno 2005	€	94.997,86	
Risorse accertate in sede di applicazione PEO Anno 2007	€	19.269,85	
Risorse accertate in sede di applicazione PEO Anno 2009 (A REGIME)	€	155.072,18	
Differenza in (+/-) da riportare sul fondo a seguito del riaccertamento	€		4.718,89
TOTALE (1) - DECURTAZIONI PER P.E.O.			-€ 343.370,00
Art. 87, co. 1, lett.e) CCNL 16/10/08			
Differenziale per cessazioni definitive dal servizio e per passaggi di categoria			
Dal 2002: Differenziale per cessazioni definitive e riassegnazione risorse per passaggi intervenuti nell'anno 2001	€		11.803,90
Dal 2004: Differenziale per cessazioni definitive intervenute nell'anno 2003	€		2.909,10
Dal 2005: Differenziale per cessazioni definitive e riassegnazione risorse per passaggi intervenuti nell'anno 2004	€		5.232,74
Dal 2006: Differenziale per cessazioni e passaggi intervenuti nell'anno 2005	€		11.954,24
Dal 2007: Differenziale per cessazioni e passaggi intervenuti nell'anno 2006	€		28.565,93
Dal 2008: Differenziale per cessazioni e passaggi intervenuti nell'anno 2007	€		3.221,21
Dal 2009: Differenziale per cessazioni e passaggi intervenuti nell'anno 2008	€		14.223,32
Dal 2010: Differenziale per risorse per cessazioni e passaggi intervenuti nell'anno 2009	€		38.792,01
TOTALE (2) - TOTALE DIFFERENZIALE (Art. 87, co. 1, lett.e) CCNL 16/10/08)	€		116.702,45
TOTALE E - DECURTAZIONI PER P.E.O. AL NETTO DEL DIFFERENZIALE PER CESSAZIONI (somma algebrica: totale 1 + totale 2)			-€ 226.667,55

Totale Fondo Art. 87 CCNL 16/10/08 al netto delle risorse per P.E.O. ANNO 2011	€	468.951,00
---	---	-------------------

DECURTAZIONE per riduzione del personale in servizio (articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122) -€ 4.268,77

Totale Fondo Art. 87 CCNL 16/10/08 al netto delle risorse per P.E.O. e della decurtazione per la riduzione del personale in servizio ANNO 2011	€	464.682,23
---	---	-------------------

**FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE PROFESSIONALITA' - ANNO 2011**

Risorse per il finanziamento del fondo		IMPORTI
Descrizione		
A) PARTE FISSA		
A.1	Risorse di cui all'ex-Art.70 CCNL 9.8.2000 (Risorse storiche Fondo 2004)	
	Art. 70, co.1, lett. a) e b) del CCNL del 09/08/2000 - Compensi accessori destinati al personale delle ex-qualifica IX nell'anno 2001	€ 27.544,37
	Art. 70, co. 2, lett. c), CCNL 09/08/2000 - Importo pari allo 0,45% del M.S. 2001 Monte Salari Anno 2001 € 1.819.167,84	€ 8.186,26
	Totale A.1 (Risorse storiche)	€ 35.730,62
A.2	Ulteriori risorse fisse già confluite nel Fondo 2004	
	Art.4, co.2 del CCNL 13/05/2003 - Importo pari allo 0,33% del M.S. 2001 Monte Salari Anno 2001 € 1.819.167,84	€ 6.003,25
	TOTALE A - PARTE FISSA (Risorse già confluite nel Fondo 2004)	€ 41.733,88
	Oneri riflessi a carico Amministrazione	€ 13.419,37
	TETTO Fondo 2004 (ex-art. 67 del CCNL 09/08/2000) - (TOTALE A)	€ 55.153,25
B)	DECURTAZIONE del 10% TETTO FONDO 2004 (Art. 67, co. 5, Decreto Legge 25-06-08, n. 122, conv. dalla Legge 06-08-08, n. 133)	€ 5.515,32
	TETTO Fondo 2004 (ex-art. 70 del CCNL 09/08/2000) al netto della decurtazione del 10% e al lordo degli oneri riflessi a carico Ente	€ 49.637,93
C) INCREMENTI CONSENTITI DALLA NORMATIVA		
	Art. 90, c.1, CCNL 16/10/08 - INCREMENTI CONTRATTUALI NON CONFLUITI NEL FONDO 2004	
C.1	Art. 41, co. 1 CCNL 27/01/2005 - dal 1/1/2003 le risorse di cui agli art. ex-67 (PTA) e 70 (EP) del CCNL del 9/8/00 sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,51% del M.S. 2001	€ 724,21
	Monte Salari Anno 2001 € 1.819.167,84	
	Incremento a regime 0,03% (6% * 0,51% = 0,03%)	€ 545,75
	Oneri riflessi a carico Amministrazione su incremento	€ 178,46
C.2	Art. 5, co. 1 CCNL 28/03/2006 - dal 31/12/2005 le risorse di cui agli art. ex-67 (PTA) e 70 (EP) del CCNL del 9/8/00 sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,50% del M.S. 2003	€ 1.212,40
	Monte Salari Anno 2003 € 3.045.468,40	
	Incremento a regime 0,03% (6% * 0,50% = 0,03%)	€ 913,64
	Oneri riflessi a carico Amministrazione su incremento	€ 298,76
C.3	Art. 90, co. 2, CCNL 16/10/2008 - dal 01/10/2007 le risorse di cui agli ex-art. 67 (PTA) e 70 (EP) del CCNL del 09/08/00 sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,50% del M.S. 2005	€ 1.714,22
	Monte Salari 2005 € 3.229.500,00	
	Incremento a regime 0,04%	€ 1.291,80
	Oneri riflessi a carico Amministrazione su incremento	€ 422,42
	Totale risorse non confluite nel fondo 2004 che vanno ad incrementare l'ammontare dello stesso, ai sensi dell'art.1, commi 191 e 193, della Legge Finanziaria 2006 e dell'Art. 90 del CCNL 16/10/2008	€ 3.650,83
	Totale Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato del Personale della Categoria Elevanti Professionalità (al lordo degli oneri riflessi)	€ 53.288,76
	ANNO 2011	

ELENCO DEGLI INCARICHI AGGIUNTIVI - PERSONALE CATEGORIA "EP"
 (ARTICOLO 75, commi da 7 a 11, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO UNIVERSITARIO 2006-2009,
 SOTTOSCRITTO IL 16 OTTOBRE 2008)

NOMINATIVO (COGNOME E NOME)	AMMINISTRAZIONE CHE HA CONFERITO L'INCARICO	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO	IMPORTO (42°) dell'ammontare complessivo del compenso)	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
ALTIERI Rosario	UNIVERSITA' DEL SANNIO	COMPONENTE COMMISSIONE PVDC	D.R.1232/02.10.09	€ 54,66	D.R.1581/28.12.09
ALTIERI Rosario	UNIVERSITA' DEL SANNIO	COMPONENTE COMMISSIONE PVDC	D.R. 417/25.03.09	€ 54,66	D.R.1569/23.12.09
ALTIERI Rosario	UNIVERSITA' DEL SANNIO	COMPONENTE COMMISSIONE PVDC	D.R.1214/29.09.09	€ 68,33	D.R.1584/30.12.09
ALTIERI Rosario	UNIVERSITA' DEL SANNIO	COMPONENTE COMMISSIONE PVDC	D.R. 12/11.01.10	€ 81,99	D.R. 145/25.02.10
ALTIERI Rosario	UNIVERSITA' DEL SANNIO	COMPONENTE COMMISSIONE PVDC	D.R. 75/03.02.10	€ 54,66	D.R. 146/25.02.10
ALTIERI Rosario	UNIVERSITA' DEL SANNIO	COMPONENTE COMMISSIONE PVDC	DD.RR.NN.141/24.02. .10-153/02.03.10	€ 362,66	D.R. 403/22.04.10
ALTIERI Rosario	UNIVERSITA' DEL SANNIO	COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO	D.D.200/28.02.2008	€ 135,23	D.R. 484/07.04.10
ALTIERI Rosario	UNIVERSITA' DEL SANNIO	COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO	D.D.1357/11.12.08	€ 172,93	D.R. 593/20.04.10
ALTIERI Rosario	UNIVERSITA' DEL SANNIO	COMPONENTE COMMISSIONE PVDC	D.R. 154/02.03.10	€ 126,93	D.R. 702/08.06.10
ALTIERI Rosario	UNIVERSITA' DEL SANNIO	COMPONENTE COMMISSIONE PVDC	DD.RR.NN.711/09.06. .10-903/15.07.10- 1069/24.09.10	€ 232,30	Ordine di Spesa Rettorale n. 174/06.12.10
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE AGGIUNTIVE				€ 1.344,35	

AS
 even
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

INDENNITA' ACCESSORIA MENSILE AL PERSONALE DELLE CATEGORIE "B" "C" e "D"

Budget per posizione economica

Posizione economica	Indennità accessoria mensile a livello annuo - ANNO 2011 (Art.88. co.2. lett. f) del CCNL 2006-2009)	Indennità di produttività accessoria mensile - ANNO 2011 (Art.88. co.2. lett. f) del CCNL 2006-2009)
D7	€ 1.098,00	€ 91.50000
D6	€ 1.074,00	€ 89.50000
D5	€ 1.038,00	€ 86.50000
D4	€ 1.014,00	€ 84.50000
D3	€ 990,00	€ 82.50000
D2	€ 966,00	€ 80.50000
D1	€ 942,00	€ 78.50000
C7	€ 1.084,80	€ 90.40000
C6	€ 1.024,80	€ 85.40000
C5	€ 988,80	€ 82.40000
C4	€ 916,80	€ 76.40000
C3	€ 850,80	€ 70.90000
C2	€ 778,80	€ 64.90000
C1	€ 718,80	€ 59.90000
B6	€ 508,68	€ 42.39000
B5	€ 472,68	€ 39.39000
B4	€ 436,68	€ 36.39000
B3	€ 418,56	€ 34.88000
B2	€ 388,56	€ 32.38000
B1	€ 352,56	€ 29.38000

PREVISIONE DI BUDGET ANNO 2011

Posizione economica	Unità (Anno/Uomo)	Importo annuo indennità	TOTALE COMPLESSIVO
D5	6,00	€ 1.038,00	€ 6.228,00
D4	10,00	€ 1.014,00	€ 10.140,00
D3	4,00	€ 990,00	€ 3.960,00
D2	7,00	€ 966,00	€ 6.762,00
D2 (ex ETI)	1,00	€ 966,00	€ 966,00
D1	5,00	€ 942,00	€ 4.710,00
C7	0,00	€ 1.084,80	€ -
C6	6,00	€ 1.024,80	€ 6.148,80
C5	7,00	€ 988,80	€ 6.921,60
C4	13,00	€ 916,80	€ 11.918,40
C3	29,88	€ 850,80	€ 25.417,65
C2	18,00	€ 778,80	€ 14.018,40
C2 (ex ETI)	2,00	€ 778,80	€ 1.557,60
C1	16,00	€ 718,80	€ 11.500,80
B6	1,00	€ 508,68	€ 508,68
B5	5,00	€ 472,68	€ 2.363,40
B4	6,00	€ 436,68	€ 2.620,08
B3	14,88	€ 418,56	€ 6.226,08
B3 (ex ETI)	1,00	€ 418,56	€ 418,56
B2	1,00	€ 388,56	€ 388,56
B2 (ex ETI)	14,00	€ 388,56	€ 5.439,84
TOTALI	167,75		€ 128.214,45
PREVISIONE DI BUDGET PER NUOVE ASSUNZIONI E P.E.O.			€ -
TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI A CARICO AMMINISTRAZIONI			€ 128.214,45
ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE			€ 41.925,34
TOTALE BUDGET COMPLESSIVO PREVISTO - ANNO 2011			€ 170.139,79

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page]


INDENNITA' INDIVIDUALE DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DELLE CATEGORIE "B" e "C"

Budget per posizione economica

Posizione economica	Indennità di produttività individuale a livello annuo - ANNO 2011(Art.88, co.2, lett. d) del CCNI, 2006-2009)	Indennità di produttività individuale mensile, a titolo provvisorio - ANNO 2011(Art.88, co.2, lett. d) del CCNI, 2006-2009)
C7	€ 1.084.20000	€ 90.35000
C6	€ 1.024.20000	€ 85.35000
C5	€ 988.20000	€ 82.35000
C4	€ 916.20000	€ 76.35000
C3	€ 850.20000	€ 70.85000
C2	€ 778.20000	€ 64.85000
C1	€ 718.20000	€ 59.85000
B6	€ 508.32000	€ 42.36000
B5	€ 472.32000	€ 39.36000
B4	€ 436.32000	€ 36.36000
B3	€ 418.44000	€ 34.87000
B2	€ 388.44000	€ 32.37000
B1	€ 352.44000	€ 29.37000

PREVISIONE DI BUDGET ANNO 2011

Posizione economica	Unità (Anno/Uomo)	Importo annuo indennità	TOTALE COMPLESSIVO
C7	0,00	€ 1.084,20	€ -
C6	6,00	€ 1.024,20	€ 6.145,20
C5	7,00	€ 988,20	€ 6.917,40
C4	13,00	€ 916,20	€ 11.910,60
C3	29,88	€ 850,20	€ 25.399,73
C2	18,00	€ 778,20	€ 14.007,60
C2 (ex ETI)	2,00	€ 778,20	€ 1.556,40
C1	16,00	€ 718,20	€ 11.491,20
B6	1,00	€ 508,32	€ 508,32
B5	5,00	€ 472,32	€ 2.361,60
B4	6,00	€ 436,32	€ 2.617,92
B3	14,88	€ 418,44	€ 6.224,30
B3 (ex ETI)	1,00	€ 418,44	€ 418,44
B2	1,00	€ 388,44	€ 388,44
B2 (ex ETI)	14,00	€ 388,44	€ 5.438,16
TOTALI	134,75		€ 95.385,30
PREVISIONE DI BUDGET PER NUOVE ASSUNZIONI E P.E.O.			€ -
TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI A CARICO AMMINISTRAZIONI			€ 95.385,30
ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE			€ 31.190,22
TOTALE BUDGET COMPLESSIVO PREVISTO - ANNO 2011			€ 126.575,52



INDENNITA' PER INCARICHI DI RESPONSABILITA' - PERSONALE CATEGORIA D
(articolo 91, comma 3 e 4, del C.C.N.L. 2006-2009)

Budget per posizione organizzativa

Posizioni organizzative - Categoria D -	Importo annuo	Indennità di posizione (2/3) <small>(Fissa mensile per 12 mensilità)</small>	Indennità di risultato (1/3) <small>(Fine anno)</small>
Categoria D con responsabilità connesse ad incarichi di effettiva direzione e/o coordinamento di strutture	€ 2.748.04000	€ 152,67000	€ 916,00000
Categoria D - Maggiorazione del 10,21% per responsabilità di natura contabile	€ 280.62000	€ 15,59000	€ 93,54000
Categoria D - Maggiorazione del 20,42% per responsabilità derivanti da incarichi "AD INTERIM"	€ 561.24000	€ 31,18000	€ 187,08000

PREVISIONE DI BUDGET ANNO 2011

Posizione economica	Unità (Anno/Uomo)	Importo annuo indennità di posizione	TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA' DI POSIZIONE	TOTALE COMPLESSIVO INDENNITA' DI RISULTATO
D5	6,00	€ 1.832,04	€ 10.992,24	€ 5.496,00
D4	10,00	€ 1.832,04	€ 18.320,40	€ 9.160,00
D3	4,00	€ 1.832,04	€ 7.328,16	€ 3.664,00
D2	7,00	€ 1.832,04	€ 12.824,28	€ 6.412,00
D2 (PTA comandati exETI)	1,00	€ 1.832,04	€ 1.832,04	€ 916,00
D1	5,00	€ 1.832,04	€ 9.160,20	€ 4.580,00
Incremento per responsabilità contabili	6,00	€ 187,08	€ 1.122,48	€ 561,24
Incremento per incarichi "ad interim"	11,00	€ 374,16	€ 4.115,76	€ 2.057,88
TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI A CARICO AMMINISTRAZIONE			€ 65.695,56	€ 32.847,12
ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE			€ 21.482,45	€ 10.741,01
TOTALE BUDGET COMPLESSIVO PREVISTO - ANNO 2011			€ 87.178,01	€ 43.588,13






RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - CATEGORIA "EP"

Personale con responsabilità gestionali

Posizione economica	Importo annuo (compreso della 13 ma)	Retribuzione di posizione (Fissa mensile x 13 mensilità)	Retribuzione di risultato (pari al 20% della retribuzione di posizione) (Fine anno)
EP con incarico	€ 10.039,22	€ 643,54	€ 1.673,20

PREVISIONE DI BUDGET ANNO 2011

Posizione economica	Tipo rapporto di lavoro Regime orario	n° Unità Anno 2011 (rapportate al periodo di servizio)	Nuove Assunzioni (rapportate al periodo di servizio)	Importo annuo Retribuzione di posizione (compreso rateo XXIII)	BUDGET RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	BUDGET RETRIBUZIONE DI RISULTATO
EP2	di ruolo a tempo indeterminato	4,00	-	€ 8.366,02	€ 33.464,08	€ 6.692,80
TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI A CARICO AMMINISTRAZIONE					€ 33.464,08	€ 6.692,80
ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE					€ 10.943,33	€ 2.188,55
TOTALE BUDGET COMPLESSIVO PREVISTO - ANNO 2011					€ 44.407,41	€ 8.881,35







DICHIARAZIONE SUL C.C.I.

Le R.S.U. e le OO.SS. dell'Ateneo del Sannio, nel prendere atto delle modifiche intervenute al C.C.I. di Ateneo, dovute al recepimento della circolare del 7 ottobre 2011, n. 12, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza Trattamento del Personale, non ne condividono l'interpretazione, troppo restrittiva, nei confronti dei permessi per motivi di studio, che priva i beneficiari della possibilità di poterne usufruire anche per lo studio individuale. Infatti il sistema dei crediti formativi universitari (CFU), introdotti con il D.M. 509/99 e non modificati dalle norme successive, prevede che l'impegno richiesto per ciascun esame universitario sia calcolato comprendendo anche lo studio individuale, come si può evincere dalla lettura dell'art 1 comma 1 lettera l) del DM 270/04. Inoltre le disposizioni legislative riguardanti l'autonomia universitaria danno la possibilità ai singoli Atenei di disciplinare autonomamente la quota di ore dei CFU riservati allo studio individuale: ciò comporta una disparità di trattamento tra dipendenti iscritti a diversi Atenei, in quanto il monte ore relativo ai permessi studio non può essere fruito allo stesso modo per il conseguimento di esami di pari CFU. Infine l'interpretazione suindicata non trova alcun riscontro nel C.C.N.L. vigente.

Le R.S.U. e le OO.SS. dell'Ateneo del Sannio si riservano ogni azione futura legata al ripristino nel C.C.I. delle norme relative ai permessi per motivi di studio, così come sottoscritte negli anni precedenti.

Mano della
di
Donato
Spina